

DOCUMENTO RICOGNITIVO SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE EMIR

La Banca d'Italia e la Consob,

visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nel seguito "TUF" e le successive modificazioni;

considerato che:

i) ai sensi dell'art. 4-*quater* del TUF comma 2-*bis* la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (nel seguito EMIR) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza;

ii) ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-*bis*;

iii) ai sensi dell'articolo 4 del TUF la Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni;

iv) ai sensi del TUF la Banca d'Italia è l'autorità competente per la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione, laddove la Consob è l'autorità competente per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti;

concordano sulla seguente individuazione delle competenze di vigilanza EMIR.

Nella tabella che segue, i soggetti vigilati sono stati distinti in categorie omogenee; per ciascuna categoria sono stati enucleati gli adempimenti derivanti da EMIR e sono state individuate le competenze di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia con la relativa motivazione.

Non sono oggetto del presente documento le competenze di vigilanza attribuite dal citato art. 4-*quater* del TUF a IVASS e COVIP.

La **vigilanza sugli adempimenti previsti da EMIR** è dalla legge ripartita tra le due Autorità in funzione della tipologia della controparte e della natura dei compiti che EMIR assegna all'Autorità competente in relazione a ciascun adempimento.

CAT. 1 CONTROPARTI FINANZIARIE

- Banche, SIM, SGR e GEFIA

Vigilanza congiunta sugli adempimenti previsti da EMIR

Adempimento	Competenza di vigilanza	Motivazioni
Obbligo di <i>clearing</i> (art. 4, EMIR)	Consob	L'Autorità competente (Consob) verifica il rispetto dell'obbligo di <i>clearing</i> , in quanto obbligo di comportamento.
Esenzioni da obbligo di <i>clearing</i> (art. 4.2, EMIR)	Banca d'Italia ¹	L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'obbligo di <i>clearing</i> . Tale verifica investe profili di natura prudenziale. Banca d'Italia comunica alla Consob i soggetti ai quali ha accordato l'esenzione.
Conferma tempestiva (art.12, Reg. 149/2013)	Consob	L'Autorità competente (Consob) verifica il rispetto di un obbligo di comportamento: l'adozione di disposizioni e procedure per la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti OTC e per la segnalazione a cadenza mensile all'Autorità competente che lo richieda del numero di operazioni non confermate che sono state in essere per più di cinque giorni lavorativi. L'art. 12 del Reg. 149/2013 che definisce le misure di dettaglio di tale obbligo rinvia all'Autorità designata ai sensi dell'art. 48 della Direttiva MIFID.
Riconciliazione del portafoglio (art. 13, Reg. 149/2013)	Banca d'Italia	L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica il rispetto di una misura a contenuto prevalentemente prudenziale. Tale verifica è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).
Compressione del portafoglio (art. 14, Reg. 149/2013)	Banca d'Italia	
Monitoraggio Controversie (art. 15, Reg. 149/2013)	Vigilanza ripartita tra Banca d'Italia e Consob secondo le	Consob verifica il rispetto di un obbligo di comportamento: l'adozione

¹ Il riferimento alla Banca d'Italia, nel presente documento, include quello ad una eventuale competenza della BCE secondo i criteri e le regole del Meccanismo di vigilanza unico.

	competenze richiamate nel <i>considerato</i> n. iv) di cui alla premessa	di disposizioni e procedure per l'individuazione rapida di controversie e la loro risoluzione. Tale obbligo ha implicazioni prudenziali, di competenza della Banca d'Italia. La verifica del rispetto dell'obbligo è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano da CRR (Regol. 575/2013).
Destinataria delle segnalazioni sulle controversie oltre una certa soglia (ai sensi dell'art.15, comma 2 del Reg. 149/2013)	Consob	L'art. 15 del Reg. 149/2013 indica l'Autorità MIFID quale destinataria delle segnalazioni sulle controversie oltre una certa soglia. Consob comunica a Banca d'Italia i soggetti che hanno segnalato la presenza di controversie di cui all'art. 15, comma 2 del Reg. 149/2013.
Obbligo di valutazione giornaliera dei derivati OTC (art. 11.2, EMIR)	Banca d'Italia	L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica il rispetto di una misura a contenuto prevalentemente prudenziale. Tale verifica è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).
Scambio di garanzie (art. 11.3, EMIR) e relative esenzioni	Banca d'Italia	L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica il rispetto di una misura a contenuto prevalentemente prudenziale. Tale verifica è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).
Obbligo di <i>reporting</i> (art. 9, EMIR)	Consob	Consob verifica il rispetto dell'obbligo di <i>reporting</i> , in quanto obbligo di trasparenza.

CAT. 2 CONTROPARTI NON FINANZIARIE SOGGETTE ALLA VIGILANZA PRUDENZIALE DI BANCA D'ITALIA

- Intermediari 107 TUB futuro Albo Unico, Istituti di Pagamento, Istituti di moneta elettronica, CDP.

Vigilanza congiunta sugli adempimenti previsti da EMIR

Adempimento	Competenza di vigilanza	Motivazioni
Obbligo di notifica del superamento soglia di compensazione all'ESMA e all'Autorità nazionale (art. 10, co. 1, lett. a), EMIR)	Consob	Essendo Consob l'Autorità individuata come competente a vigilare sull'obbligo di <i>clearing</i> , sarà la stessa a ricevere la segnalazione di superamento della soglia da cui può scaturire l'assoggettamento all'obbligo.
Obbligo di <i>clearing</i> (art. 4 EMIR)	Consob	L'Autorità competente (Consob) verifica il rispetto dell'obbligo di <i>clearing</i> , in quanto obbligo di comportamento.
Esenzioni da obbligo di <i>clearing</i> (art. 4.2, EMIR)	Banca d'Italia	L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'obbligo di <i>clearing</i> . Tale verifica investe profili di natura prudenziale. Banca d'Italia comunica alla Consob i soggetti ai quali ha accordato l'esenzione.
Conferma tempestiva (ai sensi dell'art. 12 del Reg. 149/2013)	Consob	L'Autorità competente verifica il rispetto di un obbligo di comportamento: l'adozione di disposizioni e procedure per la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti OTC.
Riconciliazione del portafoglio (art. 13, Reg. 149/2013)	Banca d'Italia	L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica il rispetto di una misura a contenuto prevalentemente prudenziale. Tale verifica è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).
Compressione del portafoglio (art. 14, Reg. 149/2013)	Banca d'Italia	
Monitoraggio Controversie (art. 15, Reg. 149/2013)	Vigilanza ripartita tra Banca d'Italia e Consob secondo le competenze richiamate nel <i>considerato</i> n. iv) di cui alla premessa	Consob verifica il rispetto di un obbligo di comportamento: l'adozione di disposizioni e procedure per l'individuazione rapida di controversie e la loro risoluzione. Tale obbligo ha implicazioni prudenziali, di competenza della

		<p>Banca d'Italia.</p> <p>La verifica del rispetto dell'obbligo è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).</p>
<p>Obbligo di valutazione giornaliera dei derivati OTC (art. 11.2, EMIR)</p>	Banca d'Italia	<p>L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica il rispetto di una misura a contenuto prevalentemente prudenziale.</p> <p>Tale verifica è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).</p>
<p>Scambio di garanzie (art. 11.3, EMIR) e relative esenzioni</p>	Banca d'Italia	<p>L'Autorità competente (Banca d'Italia) verifica il rispetto di una misura a contenuto prevalentemente prudenziale.</p> <p>Tale verifica è richiesta anche per la quantificazione e la valutazione dell'esposizione ai rischi operativi e di controparte per le competenze di vigilanza che le derivano dal CRR (Regol. 575/2013).</p>
<p>Obbligo di <i>reporting</i> (art. 9, EMIR)</p>	Consob	<p>Consob verifica il rispetto dell'obbligo di <i>reporting</i>, in quanto obbligo di trasparenza.</p>

CAT. 3 ALTRE CONTROPARTI NON FINANZIARIE

1. Soggetti iscritti in elenchi tenuti da Banca d'Italia (o da OAM, vigilato da BI): Intermediari 106 TUB in via di estinzione, confidi minori, operatori in oro e microcredito, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
2. Istituti di pagamento costituiti come patrimoni destinati
3. Bancoposta

Vigilanza CONSOB sugli adempimenti previsti da EMIR

Adempimento	Competenze di vigilanza	Motivazioni
Obbligo di notifica del superamento soglia di compensazione all'ESMA e all'Autorità nazionale (art. 10, par. 1, lett. a), EMIR)	Consob	La competenza di vigilanza sui soggetti di cui al punto 1 è assegnata in via esclusiva a Consob in quanto si tratta di controparti non finanziarie, nei cui confronti Banca d'Italia non svolge vigilanza prudenziale. Gli Istituti di Pagamento costituiti come patrimoni destinati e Bancoposta (punti 2 e 3) sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia limitatamente al proprio patrimonio destinato, costituito all'interno di soggetti vigilati, ai fini EMIR, dalla Consob in quanto controparti non finanziarie. Per quanto riguarda Bancoposta, inoltre, l'operatività in derivati è limitata all'attività con finalità di copertura, con esclusione della possibilità di negoziazione in conto proprio. Per tutte queste ragioni, anche per i soggetti di cui ai punti 2 e 3, la competenza di vigilanza ai fini EMIR spetta in via esclusiva alla Consob.
Obbligo di <i>clearing</i> (art. 4, EMIR)		
Esenzioni da obbligo di <i>clearing</i> (art. 4.2, EMIR)		
Conferma tempestiva (art.12, Reg. 149/2013)		
Riconciliazione del portafoglio (art. 13, Reg. 149/2013)		
Compressione del portafoglio (art. 14, Reg. 149/2013)		
Monitoraggio Controversie (art. 15, Reg. 149/2013)		
Obbligo di valutazione giornaliera dei derivati OTC (art. 11.2, EMIR)		
Scambio di garanzie (art. 11.3, EMIR) e relative esenzioni	Consob	Consob verifica il rispetto dell'obbligo di <i>reporting</i> , in quanto obbligo di trasparenza.
Obbligo di <i>reporting</i> (art. 9, EMIR)		